

LEGGE 12 luglio 2011, n. 13.

Norme in materia di dimensionamento degli istituti scolastici. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6.

**REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6,
in materia di dimensionamento degli istituti*

1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, sono aggiunti i seguenti periodi: 'Per gli istituti scolastici che abbiano sede nei comuni inseriti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modifiche ed integrazioni, l'indice di riferimento di cui al presente comma può essere ridotto del 50 per cento. Tale riduzione si applica esclusivamente qualora l'istituto scolastico interessato abbia sede in comune non confinante con altri comuni tutelati ai sensi della legge n. 482/1999 e successive modifiche ed integrazioni, e sempreché le condizioni di viabilità statale e provinciale del territorio siano disagevoli causando una reale situazione di isolamento fisico e geografico del comune medesimo.'

Art. 2.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 luglio 2011.

LOMBARDO
CENTORRINO

*Assessore regionale per l'istruzione
e la formazione professionale*

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'epigrafe:

La legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 29 febbraio 2000, n. 9.

Nota all'art. 1, comma 1:

L'art. 2 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Dimensionamento delle scuole. Indici e parametri. – 1. L'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca, di

progettazione e di sperimentazione educativa è riconosciuta alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle dotate di personalità giuridica ed esclusi gli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'efficace esercizio dell'offerta formativa, la stabilità nel tempo e l'equilibrio ottimale tra domanda e offerta di istruzione e formazione.

2. I principi relativi all'autonomia didattica, alla ricerca ed alla sperimentazione educativa si applicano anche alle scuole parificate, pareggiate e legalmente riconosciute nei limiti della normativa dello Stato.

3. Per acquisire o mantenere la personalità giuridica, le istituzioni scolastiche devono, di norma, avere una popolazione prevedibilmente stabile per almeno un quinquennio compresa tra 500 e 900 alunni.

4. Nel computo della popolazione scolastica vanno considerati gli alunni delle scuole materne regionali, nonché gli alunni delle scuole materne comunali autorizzate.

5. L'indice massimo di cui al comma 3 può essere superato solo nelle aree ad alta densità demografica con particolare riferimento agli istituti di istruzione secondaria con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico, sempre che ciò non rechi pregiudizio all'impiego dei locali e delle risorse strumentali.

6. Nelle isole minori, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche gli indici di riferimento previsti dal comma 3 possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media di primo grado, o per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo. *Per gli istituti scolastici che abbiano sede nei comuni inseriti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modifiche ed integrazioni, l'indice di riferimento di cui al presente comma può essere ridotto del 50 per cento. Tale riduzione si applica esclusivamente qualora l'istituto scolastico interessato abbia sede in comune non confinante con altri comuni tutelati ai sensi della legge 482/1999 e successive modifiche ed integrazioni, e sempreché le condizioni di viabilità statale e provinciale del territorio siano disagevoli causando una reale situazione di isolamento fisico e geografico del comune medesimo.*

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 521

«Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche nella Regione».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Cracolici, Apprendi, Faraone, Digaicom, Panarello, Lupo, Mattarella, Rinaldi, Vitrano il 10 febbraio 2010. Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 22 febbraio 2010.

D.D.L. n. 536

«Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche nella Regione».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Gianni, Cordaro, Ragusa, Lo Giudice, Dina, Cascio S., Maira, Savona, Cintola, Caputo il 4 marzo 2010. Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 24 marzo 2010 (abbinato nella seduta n. 107 del 15 giugno 2010).

Deliberato lo stralcio nella seduta n. 107 del 15 giugno 2010.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 107 del 15 giugno 2010, 116 del 28 luglio 2010, 168 del 31 maggio 2011 e 170 del 14 giugno 2011.

Deliberato l'invio al 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 116 del 28 luglio 2010.

Parere reso dal 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 51 del 29 settembre 2010.

Estituto per l'Aula nella seduta n. 170 del 14 giugno 2011.

Relatore: Vincenzo Vinciullo.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 265 del 22 giugno 2011 e n. 266 del 28 giugno 2011.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 266 del 28 giugno 2011.

(2011.26.2053)088

